



FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 32/24

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata “Campionato Italiano di Categoria – svoltasi a Rimini, – Campo di Gara 2, in data 17 luglio 2024;
- Rilevato** dalla suddetta relazione che durante la competizione, un dirigente dell’Asa Royal Studio ASD – cod 600468041, successivamente qualificatosi con presidente della suddetta Asa, si rivolgeva al direttore di gara con atteggiamento irriverente, mettendo in dubbio le sue competenze professionali ed apostrofandolo con la seguente frase: “ *non sei capace di fare il tuo lavoro*”; all’episodio assisteva anche il Vice-Direttore di gara , Sig. Aloe Ranieri;
- Accertato** tramite verifiche effettuate nel data-base del tesseramento della FIDESM, che il tesserato Nicolò Godino tess 220407243 svolge la funzione di Presidente dell’Asa Royal Studio ASD cod 600468041;
- Considerato** che il comportamento tenuto dal tesserato Nicolò Godino costituisce violazione dell’ art. 1 del Regolamento di giustizia Fids, degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni; dell’art. 11 comma 1 dello Statuto federale per cui i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni occasione riferibile all’attività sportiva, nonché violazione dell’art. 4 comma 1 del suddetto Regolamento di Giustizia che vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale;
- Considerato** che le Asa sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, delle condotte poste in essere dai propri tesserati e dai propri sostenitori ai sensi dell’ art. 2 del Regolamento di Giustizia
- Rilevato inoltre** che verso la fine della competizione il direttore di gara veniva avvicinato da un Responsabile di Asa, che chiedeva, in modo concitato ma rispettoso, la procedura per proporre un esposto contro l’operato della giuria, l’organizzazione ed i risultati delle varie competizioni;
- Esaminata** la nota allegata alla relazione di gara a firma del Sig. Samuel Rabbi, qualificatosi come tecnico dell’Asa Somnium Ballet Academy, nella quale vengono esposte una serie di lamentele riguardanti l’operato e le competenze dei pannelli giudicanti le Danze Accademiche, la correttezza dell’operato dello Scrivente Giudice Sportivo ed i risultati delle competizioni e relative classifiche, ritenute fortemente viziate;



Rilevato tramite verifiche effettuate nel data-base del tesseramento della FIDESM, che il Sig. Samuel Rabbi non risulta attualmente tesserato e quindi non titolato a presentare reclami in competizione ai sensi dell'art 24.1 del RASF, Parte tecnica Generale;

Ritenuto quindi che, ancor prima di entrare nel merito delle confuse e generiche seppur roboanti eccezioni sollevate nella nota allegata a firma del Sig. Rabbi, la stessa si dà come non ricevuta

Quanto sopra visto e considerato

DELIBERA

Di infliggere al Sig. Nicolò Nicolò Godino tess 220407243 la sanzione della squalifica per mesi tre;
di infliggere all'Asa Royal Studio ASD cod 600468041 la sanzione dell'ammenda di Euro 400.00 (quattrocento/euro).

L'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana DanzaSportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857-
Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma/Rimini, 19 luglio 2024

Il Segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli